



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

(Provincia di Padova)

UFFICIO TRIBUTI

Palazzo Jappelli, 4 – 35028 Piove di Sacco

NUOVA I.M.U. ANNO 2020

La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 739 a 783, ha introdotto la NUOVA IMU a partire dal 1° gennaio 2020, abolendo l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

SI AVVISA LA CITTADINANZA

che entro il **16 DICEMBRE 2020** deve essere effettuato il versamento della **seconda rata** dell'I.M.U., dovuta per l'anno d'imposta 2020.

L'Imposta Municipale Propria si applica a tutti i fabbricati (iscritti o iscrivibili al catasto), terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e I.A.P.) ed aree edificabili.

L'imposta NON si applica alle ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, che rientrano nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (nel limite massimo di una per ogni categoria), sono soggette invece, al pagamento dell'IMU, aliquota agevolata del 3,50 per mille e alla detrazione base di € 200,00.

Ai sensi dell'art. 78 Legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126 del D.L. 104/2020:

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre, richiamato l'art. 9 del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori), sono, altresì, esonerate dal pagamento della seconda rata dell'I.M.U. 2020 le attività economiche incluse nei codici ATECO interessate dalle misure restrittive del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 di cui all'Allegato 1.

Scadenza SALDO I.M.U.: 16 dicembre 2020

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno viene eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 25-09-2020 e pubblicata ai sensi del comma 767, L. 160/2019, nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, le aliquote e le detrazioni da utilizzarsi per il pagamento IMU 2020 sono le seguenti:

ALIQUOTE		Tipo di immobile
Aliquota agevolata	3,50 per mille	Abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, ed A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)
Aliquota agevolata	4,60 per mille	La sola ed unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani iscritti AIRE, non pensionati , non locata o data in comodato d'uso.
Aliquota agevolata	0,00 per mille	La sola ed unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti (Aire) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata
Aliquota agevolata	0,00 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - "BENI MERCE"
Aliquota agevolata	0,00 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat D/10 e quelli annotati come rurali dal catasto - di cui all'art. 9 comma 3-bis del DL n. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 133/94)
Aliquota ordinaria	10,60 per mille	Fabbricati (diversi da abitazione principale e relative pertinenze), aree edificabili, altri immobili
Aliquota ordinaria	10,60 per mille	Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (I.A.P.)
Aliquota ordinaria	10,60 per mille	Fabbricati gruppo "D" esclusi cat. D/10

Per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è stabilita, fino a concorrenza del suo ammontare, **una detrazione d'imposta di euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale.

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile, l'aliquota e l'eventuale detrazione. L'imposta è dovuta con riferimento all'anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **a mezzo modello F24**, utilizzando i codici tributo sotto indicati.

Il codice Comune da indicare è G693.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è uguale o inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili	Codice Tributo I.M.U.
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3912
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
terreni agricoli	3914
aree fabbricabili	3916
altri fabbricati	3918
immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - STATO;	3925
gli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - INCREMENTO COMUNE	3930

Per maggiori informazioni:

- consultare il sito internet del Comune alla voce **SPORTELLO IMU-TASI**;
- rivolgersi all'Ufficio Tributi → tramite mail a tributi@comune.piove.pd.it o alla PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it
→ telefonando ai nn. 049/9709204/9709125/9709203

Piove di Sacco, lì 26/11/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to dr. Roberto Pinton